

STATUTO

**FRATERNITA' SISTEMI -
IMPRESA SOCIALE -
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE O FRATERNITA'
SISTEMI COOPERATIVA
SOCIALE O SISTEMI
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BRESCIA BS VIA ROSE DI SOTTO
61

Numero REA: BS - 445053

Codice fiscale: 02383950983

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-06-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" all'atto n. 10859/5454 di Ren. Notaio Giovanni Posio

STATUTO FRATERNITÀ SISTEMI

TITOLO I

DISCIPLINA – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1

(Disciplina applicabile)

1. La Cooperativa è una società cooperativa sociale in conformità con la legge n. 381 del 1991 ed in quanto tale assume la qualifica di impresa sociale ai sensi del D.Lgs. n.112 del 2017.
2. La Cooperativa, per quanto non previsto nello statuto, è regolata dalle disposizioni sulle cooperative sociali ed in quanto compatibili dalle disposizioni sulla società per azioni.

Articolo 2

(Denominazione – Sede – Durata)

1. La Cooperativa è denominata "Fraternità Sistemi - Impresa sociale - Società cooperativa sociale" o "Fraternità Sistemi cooperativa sociale" o, in forma abbreviata, "Sistemi cooperativa sociale" o "Sistemi s.c.s.". La denominazione della Cooperativa può essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.
2. La sede principale della Cooperativa, corrispondente alla sua sede sociale, è in Brescia. Con delibera del consiglio di amministrazione la Cooperativa può istituire in Italia sedi secondarie e uffici.
3. La durata della Cooperativa è fino al 31 dicembre 2070.

TITOLO II

SCOPI – OGGETTO

Articolo 3

(Scopi)

1. La Cooperativa persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, offrendo ai soci lavoratori occasioni di lavoro alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali possibili.
2. La Cooperativa si ispira e cerca di praticare i valori e i principi contenuti nella dottrina sociale della Chiesa cattolica e nella Dichiarazione di identità cooperativa approvata dall'Alleanza Cooperativa Internazionale.
3. La Cooperativa favorisce l'autogestione responsabile dell'impresa sociale da parte dei soci operatori.
4. La Cooperativa persegue i propri scopi collaborando sia con enti di diritto privato e con persone fisiche, sia con lo Stato, gli enti pubblici territoriali e la pubblica amministrazione, così attuando la sussidiarietà orizzontale prevista nella Costituzione italiana.
5. La Cooperativa si prefigge di inserire nel mondo del lavoro persone in stato di indigenza, di bisogno e/o di emarginazione, grazie anche all'aiuto di volontari e di enti interessati a rendere le comunità in cui opera la Cooperativa più solidali e meno diseguali.
6. La Cooperativa può svolgere le proprie attività anche con terzi.
7. I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto

osservati. In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del Codice civile, la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 4
(Oggetto sociale)

1. Per raggiungere gli scopi di cui all'articolo 3, la Cooperativa può esercitare le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate diverse dai tributi e qualsiasi altra attività che sia connessa e/o complementare con queste attività.

2. Le attività di cui al comma primo possono essere svolte in favore delle province, delle città metropolitane, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni, dei consorzi tra enti locali, delle società partecipate dai precedenti enti pubblici e degli altri soggetti consentiti dalla legge.

3. Nelle attività di cui al comma primo sono comprese le seguenti:

- a) la riscossione di tutte le entrate e la gestione dei patrimoni degli enti pubblici diversi dallo Stato;
- b) la gestione delle attività di recupero, anche a seguito di cessione, dei crediti degli enti pubblici diversi dallo Stato relativi a tasse, tributi, canoni, corrispettivi, forniture;
- c) l'organizzazione della rappresentanza e della difesa degli enti pubblici diversi dallo Stato in caso di procedimenti giurisdizionali o amministrativi, ovvero di metodi alternativi di risoluzione (ADR), aventi ad oggetto controversie relative alle attività di cui al comma primo;
- d) l'assistenza degli enti pubblici diversi dallo Stato nell'organizzazione di sistemi informativi diretti alla gestione ed alla contabilizzazione delle entrate di ogni genere, nonché la fornitura, la gestione ed ogni altra attività connessa alla gestione di sistemi informativi territoriali (*geographic information system*);
- e) lo studio, la realizzazione, la fornitura, la manutenzione e/o l'aggiornamento di sistemi elettronici per trattamento automatico dell'informazione;
- f) l'acquisizione, la registrazione, l'elaborazione e la riclassificazione di dati e la loro trascrizione su supporti idonei alla lettura elettronica;
- g) la fornitura di banche dati;
- h) l'ottimizzazione dei sistemi elaborativi e computerizzati e la consulenza per realizzare sistemi informatici;
- i) la rilevazione territoriale finalizzata all'accertamento dei tributi dovuti agli enti pubblici diversi dallo Stato, la compilazione di schedari e di elaborati, la creazione di relative banche dati e la conseguente quantificazione dei tributi;
- j) la scansione di documenti, la fornitura di banche dati di immagini, la loro archiviazione elettronica, anche mediante protocollazione elettronica;
- k) la custodia, l'archiviazione e la gestione di documenti;
- l) la formazione e l'addestramento di personale specializzato nel settore dell'informatica a servizio degli enti pubblici diversi dallo Stato;
- m) la gestione, l'elaborazione e l'acquisizione di dati e di documenti per conto di enti pubblici diversi dallo Stato o di società a controllo pubblico, servizi connessi o



- complementari, come la stampa dei relativi dati, la loro elaborazione statistica e la formazione dei relativi operatori;
- n) la trasmissione telematica di dati, dichiarazioni, comunicazioni, atti e documenti per conto e a favore di enti pubblici diversi dallo Stato o di società a controllo pubblico;
 - o) l'attività di posta elettronica e l'attività di postalizzazione e di notifica per conto e a favore di enti pubblici diversi dallo Stato o di società a controllo pubblico;
 - p) la rilevazione, il censimento e la gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare di enti pubblici diversi dallo Stato o di società a controllo pubblico, anche al fine di realizzare una banca dati della fiscalità, nonché procedere alla progettazione ed alla produzione di sistemi informatici hardware e software;
 - q) la fornitura e la stampa di bollette, fatture e altra documentazione, nonché la loro gestione, piegatura, imbustatura e/o spedizione;
4. La cooperativa può prestare garanzie, costituire enti, partecipare a consorzi, gruppi cooperativi paritetici, o contratti di rete, dirigere e coordinare società, assumere direttamente e indirettamente partecipazioni anche di controllo ed interessenze in società o enti e compiere direttamente o indirettamente tutte le operazioni commerciali, immobiliari, finanziarie, assicurative, mobiliari, industriali e agricole a condizione che ciò sia ritenuto dagli amministratori necessario, utile, funzionale o comunque sinergico con esercizio dell'attività di cui precedenti commi. In attuazione dello scopo sociale di cui al precedente articolo 3 del presente statuto la cooperativa potrà in ogni caso assumere partecipazioni in cooperative sociali ed imprese sociali finalizzate al finanziamento ed allo sviluppo delle loro attività. Quanto previsto dal presente comma è comunque soggetto al rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle normative tempo per tempo vigenti a cui la cooperativa è soggetta per l'esercizio dell'attività indicate nei precedenti commi del presente articolo ivi comprese quelle relative all'iscrizione a specifici albi o elenchi.
5. La Cooperativa non può esercitare direttamente o indirettamente l'attività di commercializzazione della pubblicità, né può essere controllata direttamente o indirettamente da soggetti esercenti tale attività o da società i cui soci esercitino la predetta attività.

TITOLO III SOCI

Articolo 5 (Categorie di soci)

1. La Cooperativa suddivide la propria compagine sociale nelle seguenti categorie di soci:
 - a) soci operatori;
 - b) soci finanziatori.
2. I soci operatori sono a loro volta suddivisi nelle seguenti categorie di soci:
 - a) soci lavoratori;
 - b) soci volontari.
3. Non si può essere contemporaneamente socio lavoratore e socio finanziatore.

Articolo 6 (Requisiti e comunicazioni)

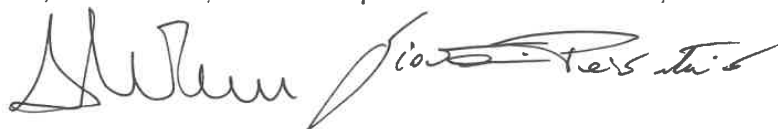
1. Per essere socio bisogna:
 - a) non controllare direttamente o indirettamente uno o più iscritti nell'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, ovvero uno o più esercenti l'attività di commercializzazione della pubblicità;

- b) non essere iscritto nell'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali e non esercitare l'attività di commercializzazione della pubblicità;
 - c) essere onorabile in conformità con la disciplina degli iscritti nell'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali e non trovarsi in una causa di incompatibilità ai sensi di questa disciplina;
 - d) se socio cooperatore, non esercitare, direttamente o indirettamente, imprese che, secondo il consiglio di amministrazione della Cooperativa, siano in concorrenza con essa;
 - e) se socio lavoratore oltre a quanto sopra:
 - essere interessato a lavorare a titolo oneroso per la Cooperativa;
 - essere titolare di un rapporto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato e di aver maturato in cooperativa un'anzianità lavorativa di almeno due anni;
 - aver partecipato con profitto al corso di formazione propedeutico organizzato annualmente dalla cooperativa secondo le modalità indicate in apposito regolamento;
 - f) se socio volontario oltre a quanto indicato nei punti a) b) c) d) essere interessato a lavorare a titolo gratuito per la Cooperativa;
 - g) se socio cooperatore, essere o diventare titolare di almeno venti azioni di cooperazione;
 - h) se socio finanziatore, essere o diventare titolare di almeno dieci azioni di finanziamento.
2. I soci diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli nei rapporti con la Cooperativa; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Cooperativa, finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione.
3. Ogni socio deve comunicare alla Cooperativa il proprio domicilio e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; in mancanza la Cooperativa potrà consentire al socio di comunicare in alternativa un indirizzo di altro sistema di comunicazione, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento delle comunicazioni inviate dalla cooperativa
4. Per tutti i rapporti con la Cooperativa i recapiti dei soci corrispondono, ad ogni effetto di legge e dello statuto, a quelli da loro comunicati alla Cooperativa ai sensi del comma terzo. Ogni variazione dei predetti recapiti ha effetto dopo dieci giorni dalla ricezione della relativa comunicazione effettuata dall'interessato alla Cooperativa.

Articolo 7

(Procedura di ammissione dei cooperatori)

1. Chi intende diventare socio cooperatore deve presentare al consiglio di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:
- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, contatto telefonico mobile, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
 - b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta;
 - c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
 - d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
 - e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'articolo 42 del presente statuto.
- Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:
- f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il contatto telefonico mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;



- g) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
 - h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
2. Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 6, delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Ottenuta l'autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze eventualmente prescritta a norma di legge, il consiglio di amministrazione comunica la delibera di ammissione all'interessato e provvede alla conseguente iscrizione nel libro dei soci.
3. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato e comunicato all'interessato entro sessanta giorni dalla relativa delibera del consiglio di amministrazione. L'aspirante socio cooperatore, la cui domanda sia stata rigettata, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può ricorrere all'assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, si pronuncia definitivamente in occasione della successiva assemblea.

Articolo 8 (Obblighi)

1. Il socio cooperatore ha l'obbligo di:
- a) prestare esattamente il proprio lavoro, secondo le modalità stabilite in un apposito regolamento assembleare, se socio cooperatore lavoratore;
 - b) prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni, se socio cooperatore volontario;
 - c) versare, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione il capitale sottoscritto e l'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - d) osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali della Cooperativa;
 - e) comunicare ogni variazione dei propri recapiti alla Cooperativa.

Articolo 9 (Diritti)

1. Il socio cooperatore che non sia componente del consiglio di amministrazione ha il diritto di essere coinvolto nell'elaborazione di programmi di sviluppo e di ottimizzazione dei processi produttivi e nelle scelte strategiche della Cooperativa.
2. Ogni socio ha il diritto di suggerire alla Cooperativa ciò che ritenga idoneo a migliorare l'organizzazione societaria e aziendale della Cooperativa e questa ha l'obbligo di esaminare i relativi suggerimenti.
3. I diritti di cui al presente articolo sono eventualmente disciplinati in uno o più regolamenti della Cooperativa.

Articolo 10 (Scambi mutualistici e ristorni)

1. Il socio cooperatore è preferito a chi non sia socio cooperatore nelle attività della Cooperativa.
2. La Cooperativa rispetta la parità di trattamento tra soci nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici.
3. Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio

d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori lavoratori a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dall'eventuale regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del Codice civile.

4. Il ristorno è ripartito in proporzione alla quantità e qualità delle prestazioni lavorative fornite alla Cooperativa in conformità con un eventuale regolamento assembleare.

5. Non più della metà del ristorno può integrare il compenso per il lavoro prestato alla Cooperativa, dovendo la restante parte del ristorno essere liquidata aumentando proporzionalmente il valore nominale della partecipazione sociale del relativo lavoratore o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari.

Articolo 11 (Recesso)

1. Ha diritto di recedere ai sensi dell'art. 2437 c.c. il socio che non abbia concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Cooperativa;
- b) la trasformazione della Cooperativa;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) la soppressione dell'articolo 42, commi secondo e terzo;
- h) decisioni da cui derivi un'altra causa inderogabile di recesso.

2. Oltre ai casi di cui al precedente comma può recedere il socio cooperatore

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

3. Fuori dai casi di cui ai precedenti commi, il socio ha diritto di recedere dalla cooperativa dopo che siano decorsi due anni dal suo ingresso nella società. In tal caso la comunicazione di cui al successivo comma è trasmessa al Consiglio di Amministrazione con preavviso di novanta giorni.

4. Il recesso dei soci volontari è libero.

5. Il diritto di recesso è esercitato mediante comunicazione, spedita alla Cooperativa mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC. Il consiglio di amministrazione delibera sulla dichiarazione di recesso del socio entro sessanta giorni dal suo ricevimento e trasmette non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC; In caso di diniego, il socio può proporre opposizione innanzi all'arbitro di cui all'articolo 42 entro sessanta giorni dal ricevimento di quest'ultima comunicazione.

6., il recesso del socio cooperatore ha effetto, rispetto al rapporto sociale, dalla comunicazione al socio della deliberazione con la quale si accoglie la dichiarazione di recesso.

7. Per i rapporti mutualistici il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.



Articolo 12 (Esclusione)

1. Il consiglio di amministrazione, può deliberare l'esclusione del socio cooperatore, se costui:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) eserciti o tenti di esercitare, direttamente o indirettamente, imprese che, secondo il consiglio di amministrazione della Cooperativa, siano in concorrenza con essa;
- c) sia stato causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale e ordinato svolgimento delle attività sociali;
- d) abbia agito in modo da compromettere il proprio vincolo fiduciario con la Cooperativa;
- e) nel caso di socio lavoratore, abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la Cooperativa, secondo quanto previsto nel regolamento interno di cui all'articolo 6 della L. 142/2001;
- f) nel caso di socio volontario, abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato;
- g) nel caso di socio lavoratore, nell'eseguire il proprio lavoro in favore della Cooperativa abbia posto in essere comportamenti tali da determinare il licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- h) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- i) non partecipi ad almeno tre consecutive assemblee dei soci, senza giustificare adeguatamente la propria assenza in forma scritta;
- j) si sia reso gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;
- k) si sia reso responsabile di rilevanti atti dannosi o contrari all'interesse o al prestigio della Cooperativa.

2. Il consiglio di amministrazione, previa intimazione all'interessato, può deliberare l'esclusione del socio che non adempia esattamente il lodo, anche parziale, depositato ai sensi dell'articolo 42, quando tale inadempimento sia qualificabile come grave inosservanza degli obblighi come socio derivanti dalla legge e/o dalla normativa della Cooperativa.

3. L'esclusione, con indicazione della motivazione posta a base della relativa delibera, è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC. L'esclusione ha effetto dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi all'arbitro di cui all'articolo 42 nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione.

4. Salvo diverso accordo della Cooperativa con il socio escluso, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Articolo 13 (Morte, estinzione e decadenza)

1. In caso di morte del socio cooperatore, i suoi aventi causa hanno il diritto di chiedere il rimborso delle azioni del socio defunto secondo le modalità eventualmente fissate in un regolamento della Cooperativa.

TITOLO IV PARTECIPAZIONI SOCIALI

Articolo 14
(Azioni)

1. La partecipazione sociale è rappresentata da:
 - a) una o più azioni di cooperazione, se attributive della qualità di socio cooperatore;
 - b) più azioni di finanziamento, se attributive della qualità di socio finanziatore.
2. Ogni azione ha un valore nominale pari a cinquanta euro. La somma dei valori nominali delle azioni di cooperazione corrisponde al capitale di cooperazione. La somma dei valori nominali delle azioni di finanziamento corrisponde al capitale di finanziamento. La somma del capitale di cooperazione e del capitale di finanziamento corrisponde al capitale sociale della Cooperativa.
3. Il conferimento può avere a oggetto anche ciò che sia diverso dal danaro.
4. Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari e la qualità di socio risulta dall'iscrizione nel libro dei soci.
5. Le azioni di cooperazione non possono formare oggetto di espropriazione, pegno, usufrutto, sequestro o altro vincolo.
6. Le azioni sono indivisibili e non sono consentite cointestazioni delle stesse.
7. La Cooperativa non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni.

Articolo 15
(Circolazione delle azioni)

1. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso del socio cooperatore previsto al precedente articolo 11.

Articolo 16
(Rimborso della partecipazione sociale)

1. In caso di morte, recesso o esclusione del socio cooperatore il pagamento della quota di liquidazione deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto. La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.
2. La quota di liquidazione è pari al valore nominale della partecipazione sociale da liquidare, ridotto sia delle eventuali perdite che abbiano intaccato il capitale sociale, sia dei corrispondenti conferimenti non ancora versati.
3. La Cooperativa può compensare qualsiasi proprio debito, tra cui quello di cui al comma primo, con i debiti dei soci verso la Cooperativa, anche se i debiti oggetto di compensazione non sono liquidi ed esigibili.
4. La quota di liquidazione è al netto dei danni cagionati alla Cooperativa dal socio titolare della partecipazione rimborsata.
5. Il socio che non sia più socio lavoratore, in sede di rimborso dell'intera sua partecipazione sociale, può chiedere alla Cooperativa di mantenere una parte delle proprie azioni di cooperazione come socio volontario e/o di convertire in tutto o in parte le proprie azioni di cooperazione in azioni di finanziamento.



TITOLO IV- BIS



SOCI FINANZIATORI

Art. 17 (Emissione di azioni destinate a soci finanziatori)

1. La Cooperativa può emettere azioni destinate a soci finanziatori secondo le regole fissate dal presente capo, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi.
2. L'emissione di tali azioni è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci che approva uno specifico regolamento integrativo del presente statuto con il quale vengono stabiliti:
 - l'importo complessivo dell'emissione,
 - il valore nominale di ciascun'azione da emettere
 - le eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse,
 - il termine minimo di durata del conferimento
 - la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti.

Art. 17bis (Conferimento ed azioni dei soci finanziatori)

1. I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore nominale di € 50,00 ciascuna.
2. Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa e attribuiscono la qualifica di socio finanziatore.
3. Il socio finanziatore ha l'obbligo di effettuare il versamento delle azioni sottoscritte nei termini e secondo le modalità indicate in sede di emissione dei titoli.

Art. 17ter (Obblighi dei soci finanziatori ed esclusione)

1. Ai soci finanziatori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6 e 8.
2. Il consiglio di amministrazione, previa intimazione all'interessato, può deliberare l'esclusione del socio finanziatore, se costui:
 - a. non abbia eseguito esattamente il proprio conferimento;
 - b. eserciti o tenti di esercitare, direttamente o indirettamente, imprese che, secondo il consiglio di amministrazione della Cooperativa, siano in concorrenza con l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate diverse dai tributi;
 - c. si sia reso gravemente inadempiente rispetto agli obblighi come socio derivanti dalla legge conosciuta o conoscibile dall'inadempiente;
 - d. non sia più titolare di almeno dieci azioni di finanziamento;
 - e. si trovi in una o più situazioni eventualmente previste nel regolamento di emissione delle proprie azioni di finanziamento
3. In caso di perdita dei requisiti, la liquidazione della partecipazione sociale spettante al socio finanziatore eccedente la somma di 300.000 euro sarà effettuata per il tramite dell'assegnazione di obbligazioni emesse dalla Cooperativa con scadenza compresa tra tre e cinque anni e con un tasso di interesse fisso pari a quello legale.

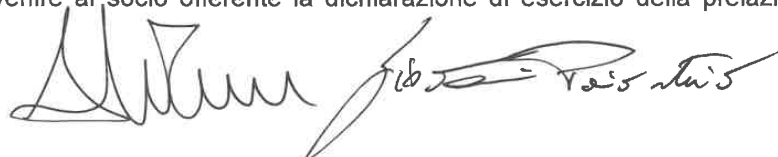
Art. 17quater (Diritti patrimoniali e amministrativi dei soci finanziatori)

1. Le azioni dei soci finanziatori sono remunerate nella misura stabilita dal Regolamento di emissione, fermi tuttavia restando i vincoli previsti dall'art. 2514 C.C.
2. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori se previsto nel Regolamento di emissione.
3. Le azioni di finanziamento possono essere riscattate dalla cooperativa se previsto nel

- relativo regolamento di emissione ed alle condizioni ivi indicate.
4. Ai soci finanziatori il diritto di voto è attribuito in misura proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, salva diversa previsione del regolamento di emissione.
 5. In ogni caso, i soci finanziatori non possono esprimere più di un quarto dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.
 6. Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo socio finanziatore, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.
 7. I soci finanziatori esercitano il diritto di voto nell'assemblea generale dei soci cooperatori ad eccezione di quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo.
 8. I soci finanziatori non possono eleggere più di un terzo degli Amministratori; si applicano le previsioni di cui all'articolo 25 primo comma. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2543 ultimo comma c.c., i medesimi possono esprimere altresì un componente effettivo ed un componente supplente del Collegio sindacale nei casi previsti dall'articolo 33 comma quarto
 9. I soci finanziatori nominano i componenti degli organi sociali cui hanno diritto in apposita assemblea speciale a tal fine convocata dal consiglio di amministrazione con le stesse formalità previste per la convocazione dell'assemblea dei soci cooperatori per l'elezione delle cariche sociali ed entro i medesimi termini, purché in data anteriore a quest'ultima. L'assemblea speciale è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto presenti, e le relative deliberazioni sono adottate, in prima e seconda convocazione, a maggioranza dei presenti e con voto palese. L'assemblea speciale è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, ne adempie le funzioni la persona a tal fine nominata dall'assemblea, presieduta per tale incombenza, dalla persona più anziana presente. All'assemblea speciale partecipa il presidente del collegio sindacale.

Art. 17quinquies (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

1. Le azioni di finanziamento possono formare oggetto di espropriazione, pegno, usufrutto, sequestro o altro vincolo. Il pegno e l'usufrutto o altro vincolo su una o più azioni di finanziamento, a beneficio di soggetti diversi dai soci della Cooperativa, sono a essa inopponibili fino a quando non siano stati autorizzati dalla Cooperativa e dal Ministero dell'economia e delle finanze. In tali casi il diritto di voto in assemblea rimane al proprietario delle azioni, salvo diverso accordo tra le parti interessate comunicato alla Cooperativa al momento di domandare la relativa autorizzazione.
2. Le partecipazioni dei soci finanziatori sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte. Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.
3. Ai soci finanziatori spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.
4. Il socio che intende vendere o comunque trasferire, in tutto o in parte, la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci finanziatori mediante PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio di ciascuno di essi; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione.
5. I soci finanziatori destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera



raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'offerta di prelazione.

6. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio finanziatore, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.
7. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono avvalersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.
8. Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.
9. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.
10. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifesto nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.
11. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.
12. La decisione dell'esperto circa l'ammontare del corrispettivo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo deve essere notificata al consiglio di amministrazione, il quale ne fa tempestiva comunicazione al cedente, precisandosi che:
 - a) ove il corrispettivo proposto dal cedente sia maggiore del valore stabilito dall'esperto, la proposta si intende fatta per il corrispettivo pari al valore stabilito dall'esperto;
 - b) ove il corrispettivo proposto dal proponente sia minore del valore stabilito dall'esperto, la proposta si intende fatta per il corrispettivo proposto dal cedente.
13. Le spese e il compenso per detta prestazione sono a carico del socio cedente se il valore della partecipazione viene stabilito in un importo inferiore almeno del 15% (quindici per cento) di quello richiesto dallo stesso; in caso contrario le spese e il compenso della prestazione sono a carico del o dei soci che abbiano contestato il valore proposto dal socio cedente e richiesto la procedura di arbitraggio.
14. Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopraindicati per la totalità della partecipazione offerta, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio dell'eventuale prelazione limitato ad una parte della partecipazione stessa, sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci, ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, potrà entro lo stesso termine trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.
15. Qualora nessuno dei soci finanziatori abbia esercitato il diritto di prelazione, il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, dopo aver ottenuto la corrispondente autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze eventualmente prescritta a norma di legge.
16. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque; l'efficacia della cessione nei confronti della

cooperativa resta condizionata all'ottenimento dell'autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze eventualmente prescritta a norma di legge.

Art. 17 sexies (Recesso dei soci finanziatori)

1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C. ed in quelli eventualmente indicati nella delibera di emissione, ai soci finanziatori il diritto il recesso spetta decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito in sede di emissione dei titoli.
2. La domanda di recesso deve essere comunicata via PEC/R.R. al consiglio di amministrazione ed ha effetto dalla data della relativa comunicazione.
3. Il recesso può essere anche parziale.
4. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale ed alla quota parte delle riserve divisibili, eventualmente create e destinate ai soci finanziatori, nella misura stabilita in sede di emissione dei titoli.
5. Il rimborso di quanto dovuto deve essere versato nel rispetto dell'articolo 2437quater c.c., ferme le modalità ed i termini eventualmente indicati nel regolamento di emissione.

TITOLO V
ORGANI SOCIALI

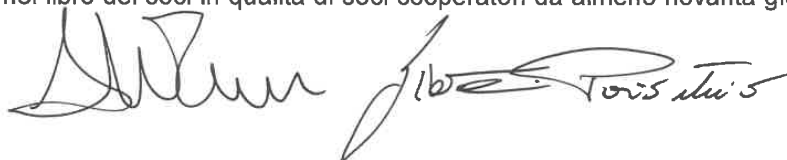
CAPO I
ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 18
(Convocazione)

1. L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza in prima e in seconda convocazione, trasmesso a ciascun socio, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'assemblea, all'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza di questo, avvalendosi di altro sistema di comunicazione, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso da parte del socio.
2. Nell'avviso di convocazione può prevedersi l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.
3. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del progetto di bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, se la Cooperativa è tenuta a redigere il bilancio consolidato o lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Cooperativa.
4. Il consiglio di amministrazione deve convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci il cui numero è pari ad almeno un decimo dei soci aventi il diritto di voto alla data di presentazione della domanda stessa. Questa domanda deve contenere gli argomenti da trattare che siano diversi da quelli per cui la legge impone un previo progetto, proposta o relazione degli amministratori.

Articolo 19
(Intervento e voto)

1. Possono intervenire in assemblea ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultino iscritti nel libro dei soci in qualità di soci cooperatori da almeno novanta giorni rispetto alla



12

data di prima convocazione dell'adunanza.

2. Ogni socio cooperatore ha diritto a un voto.

3. Ogni azione di finanziamento attribuisce un voto, salvo diversa previsione nel suo regolamento di emissione.

4. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio. Al socio presente in assemblea non possono essere conferite più di due deleghe di voto. Il socio finanziatore può rappresentare in assemblea solo soci finanziatori. Il socio cooperatore può rappresentare in assemblea qualsiasi socio.

5. Possono altresì intervenire e prendere la parola in assemblea, solo su invito del presidente dell'assemblea, i soggetti la cui presenza è ritenuta utile dal consiglio di amministrazione o dal presidente dell'assemblea.

6. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere validamente tenuta esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza in casi eccezionali ed a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e cioè a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

Articolo 20 (Competenze)

1. L'assemblea ordinaria:

a) delibera sul progetto del bilancio di esercizio, sul progetto di bilancio sociale e sulla destinazione degli utili e delle riserve;

b) nomina gli amministratori e può revocarli;

c) nomina, se imposto dalla legge, i sindaci effettivi e supplenti, il presidente del collegio sindacale e il revisore legale dei conti se la relativa attività non è svolta dai sindaci, potendo poi revocarli solo per giusta causa;

d) determina l'eventuale compenso degli amministratori e del comitato esecutivo, potendo altresì determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche;

e) determina il compenso dei sindaci e del revisore legale dei conti, se diverso dai sindaci;

f) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei liquidatori, dei sindaci e del revisore legale dei conti, se diverso dai sindaci;

g) determina, su proposta degli amministratori, il sovrapprezzo;

h) delibera sull'ammissione di nuovi soci cooperatori, ai sensi dell'articolo 7, comma terzo;

i) delibera la distribuzione dei ristorni, una volta che siano stati disciplinati con apposito regolamento;

j) approva il regolamento sugli scambi mutualistici aventi a oggetto prestazioni lavorative;

k) approva eventuali altri regolamenti assembleari;

l) delibera all'occorrenza un piano di crisi aziendale e le correlate decisioni;

m) delibera su ogni altra materia attribuita dallo statuto e dalla normativa vigente alla propria competenza.

2. L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- b) delibera sull'emissione delle azioni di finanziamento;
- c) delibera sullo scioglimento e sullo stato di liquidazione della Cooperativa;
- d) nomina e revoca i liquidatori, determinando i relativi poteri e il compenso;
- e) delibera su ogni altra materia attribuita dallo statuto e dalla normativa vigente alla propria competenza.

Articolo 21
(Presidenza)

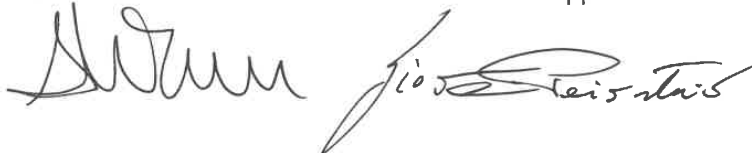
1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione.
2. In caso di assenza o impedimento di tale presidente, ne adempiono le funzioni una delle persone indicate nell'ordine seguente:
 - a) il suo sostituto ai sensi dell'articolo 25, comma quarto;
 - b) un consigliere a ciò delegato dal consiglio di amministrazione;
 - c) il nominato dall'assemblea presieduta per tale incombenza dalla persona più anziana presente in assemblea.
3. L'assemblea, su proposta del suo presidente, nomina il segretario, se diverso dal notaio nominato da tale presidente, e, se necessario, un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei soci presenti.
4. Il presidente dell'assemblea ha pieni poteri nella direzione dell'assemblea.

Articolo 22
(Quorum costitutivi)

1. In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con l'intervento di un numero di soci aventi almeno il cinquanta per cento dei voti spettanti a tutti i soci.
2. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita in sede ordinaria qualunque sia il numero dei soci presenti e, in sede straordinaria, con l'intervento di un numero di soci cooperatori aventi almeno il dieci per cento dei voti a loro spettanti.
3. I voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea non possono essere esercitati, a qualsiasi titolo, per più di un quarto dalla categoria dei soci finanziatori. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Articolo 23
(Quorum deliberativi e verbalizzazione)

1. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi. L'assemblea ordinaria può deliberare a maggioranza relativa dei voti espressi in caso di nomina di uno o più consiglieri e/o sindaci.
2. L'assemblea straordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti espressi.
3. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria che pregiudichino i diritti riconosciuti alla categoria dei soci finanziatori dagli articoli 25, comma secondo, 33, comma quarto e 41, comma secondo, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale dei soci finanziatori, la quale delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale di finanziamento.
4. Le votazioni assembleari hanno luogo in modo palese, salvo quanto previsto nel successivo articolo 25 bis.
5. Nel calcolo dei quorum deliberativi si computano le astensioni diverse da quelle dei soci in conflitto di interessi.
6. Le deliberazioni assembleari devono risultare da appositi verbali sottoscritti dal presidente



e dal segretario e trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci.

Articolo 24

(Proroga dell'assemblea)

1. Se la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisce in una sola seduta, l'assemblea può essere rinviata dal suo presidente non oltre il quinto giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso. Nella sua successiva seduta l'assemblea si costituisce e delibera con gli stessi quozienti previsti per l'assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

CAPO II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 25

(Composizione e durata)

1. La Cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette, nove o undici consiglieri eletti dall'Assemblea, che ne determina il numero in apposita assemblea convocata entro il mese di febbraio dell'anno del rinnovo delle cariche sociali. Il consiglio è composto solo da persone fisiche scelte tra i soci cooperatori lavoratori o nominate dai soci finanziatori. I soci finanziatori presentano alla cooperativa via PEC o raccomandata i loro candidati alla carica di amministratore entro il 15 marzo dell'anno del rinnovo delle cariche sociali; se la scadenza del termine cade in un giorno festivo, è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

2. Se il valore nominale delle azioni di finanziamento è superiore al sessantasei per cento del capitale sociale, i soci finanziatori hanno diritto di nominare due consiglieri in presenza di un consiglio di sette consiglieri, ovvero tre consiglieri in presenza di un consiglio di nove o undici consiglieri. Se il valore nominale delle azioni di finanziamento è compreso tra il trentatré e il sessantasei per cento del capitale sociale, i soci finanziatori hanno diritto di nominare un consigliere in presenza di un consiglio di sette consiglieri, due consiglieri in presenza di un consiglio di nove consiglieri, ovvero tre consiglieri in presenza di un consiglio con undici consiglieri. Il valore nominale delle azioni di finanziamento ai fini di cui al presente comma è accertato al momento di convocazione dell'assemblea che determina il numero dei consiglieri e risulta fermo per l'intera durata del mandato del consiglio di amministrazione da eleggere

3. Il presidente e il vicepresidente del consiglio sono eletti secondo quanto previsto dal seguente art. 25 bis. Il presidente, se assente o impedito, è sostituito dal vicepresidente e, se assente o impedito anche quest'ultimo, dal consigliere più anziano d'età, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione.

4. I rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di enti con esclusivo scopo lucrativo e/o di amministrazioni pubbliche non possono essere nominati presidente o vicepresidente del consiglio. L'assunzione della carica di Amministratore da parte di soggetti non soci è subordinata al possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- 1) aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:
 - a. o attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
 - b. o attività professionali o lavorative nel settore della Cooperativa;
- 2) non essere legati alla Società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale

che ne compromettano l'indipendenza

5. Il consiglio, su designazione del suo presidente, nomina un segretario del consiglio; il segretario, in caso di sua assenza o impedimento, è sostituito da una persona scelta da chi presiede il consiglio.

6. Non possono essere nominati consiglieri e, se nominati, decadono:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, i debitori assoggettati a liquidazione giudiziale o coloro che siano stati condannati ad una pena comportante l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) coloro che abbiano incarichi in enti pubblici o in società a controllo pubblico;
- c) coloro che, in difformità con la disciplina degli iscritti nell'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, non siano onorabili e/o si trovino in almeno una causa di incompatibilità ivi elencata;
- d) coloro che abbiano superato il settantesimo anno di età;
- e) il direttore generale e coloro che sono legati alla cooperativa da un rapporto di lavoro subordinato da cui derivi l'esercizio di funzione di direttore sulla base dell'inquadramento del CCNL applicato e dell'organigramma aziendale;
- f) coloro che siano privi degli ulteriori requisiti legali richiesti sulla base delle attività esercitate dalla Cooperativa;
- g) quelli uscenti che abbiano ricoperto la carica di amministratore della Cooperativa da tre mandati consecutivi, anche incompleti.

7. I consiglieri durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del progetto di bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

8. Il comma sesto, lettera g), non si applica se il consigliere è nominato a maggioranza assoluta dei voti espressi.

Articolo 25bis (Elezione delle cariche sociali)

1. La nomina degli amministratori di spettanza dei soci cooperatori dovrà avvenire con le modalità indicate dai commi seguenti secondo il meccanismo della candidatura in liste.
2. Le liste di candidati dovranno essere depositate in duplice originale presso la sede della società in orario d'ufficio entro e non oltre le ore 13 del sesto giorno lavorativo precedente a quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea. Le liste dovranno contenere la data e l'ordine del giorno dell'assemblea in cui si procederà all'elezione, il nome ed il cognome di un numero di candidati pari a quello determinato ai sensi del precedente articolo 25 comma primo, l'indicazione della data e del luogo di nascita e della residenza di ciascun candidato. Non potranno essere ricevute, e se ricevute dovranno considerarsi come non presentate, le liste contenenti i nomi di candidati già presenti in una lista depositata precedentemente, ovvero di candidati non eleggibili a norma di legge o di statuto, ovvero in numero inferiore al numero di consiglieri da eleggersi. Di questo deve essere data informazione nell'avviso di convocazione. Le liste saranno ricevute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un suo delegato anche dipendente della società, il quale all'atto del deposito di ciascuna lista e sulla medesima apporrà la data e l'ora di presentazione e un numero progressivo, ovvero potranno essere inviate presso la sede della società a mezzo PEC sempre nel rispetto del termine di cui sopra. Un originale di ciascuna lista dovrà essere esposto, immediatamente dopo il deposito, in un locale della sede legale, delle eventuali sedi secondarie della società e su apposito strumento informatico accessibili a tutti i soci, che potranno prenderne visione, e dovrà



restare esposto almeno fino al giorno successivo a quello in cui avrà luogo la votazione; l'altro sarà custodito dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione unitamente al Collegio Sindacale verificherà prima dell'assemblea la regolarità e la validità delle liste, escludendo quelle che risultassero invalide o irregolari. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a far stampare le singole liste di candidati su di un'unica scheda elettorale, secondo l'ordine di presentazione, garantendo l'individualità e riconoscibilità di ciascuna lista.

3. Ciascun socio potrà esprimere il proprio voto barrando o ponendo altro segno inequivocabile su di una lista e così attribuendo il proprio voto a tutti i candidati indicati nell'intera lista stessa. La ripartizione dei voti ai candidati tra le varie liste avverrà secondo il metodo dei quozienti corretto in modo da garantire alla lista vincitrice in ogni caso l'elezione della maggioranza dei componenti del Consiglio. Pertanto, i voti ottenuti da ciascuna lista vengono divisi per uno, due, tre, quattro, cinque e così via per quanti sono gli amministratori da eleggere; i quozienti ottenuti da ciascuna lista vengono assegnati, progressivamente a ciascun candidato della lista; conseguentemente viene creato un unico elenco, con i candidati di tutte le liste, in ordine crescente per quoziente ottenuto da ciascun candidato. Vengono eletti consiglieri i candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati, garantendo in ogni caso alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti la maggioranza assoluta e quindi almeno quattro, cinque o sei eletti in base al numero di componenti il consiglio ai sensi del precedente articolo 25 comma primo.
4. Risulterà parimenti eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione colui che è collocato al primo posto, cioè il capolista, della lista che ha ottenuto più consensi.
5. Nel caso fosse presentata una sola lista, il Presidente dell'Assemblea metterà in votazione la scheda su cui è riportata la lista presentata e l'assemblea procederà alla votazione della lista stessa. Risulteranno eletti i candidati della lista se questa riceverà tanti voti che rappresentano la maggioranza assoluta dei voti presenti in proprio o per delega. Il capolista risulterà parimenti eletto presidente. In caso contrario, vale a dire se la lista non avrà ricevuto il consenso della maggioranza assoluta dei voti presenti, si procederà secondo quanto previsto al comma successivo.
6. Nel caso non fosse presentata alcuna lista di candidati l'elezione del Consiglio di Amministrazione avverrà mediante votazione su scheda bianca sulla quale ciascun socio potrà esprimere un numero massimo di preferenze pari ai consiglieri da eleggersi votando liberamente i nominativi di tutti coloro che sono iscritti a libro soci o che abbiano presentato la loro candidatura corso dello svolgimento della discussione assembleare. Saranno eletti i candidati che avranno conseguito il maggior numero di preferenze individuali. A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione alla società. Nel caso in parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti.
7. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione procederà alla nomina del vicepresidente.
8. La votazione delle cariche sociali espresse dai soci cooperatori è segreta, salvo diversa deliberazione dell'assemblea ordinaria presa con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei voti espressi.
9. La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione riservati ai soci finanziatori è disciplinata ai sensi del precedente articolo 17 quater ultimo comma.
10. La nomina dei componenti del collegio sindacale riservati ai soci cooperatori avviene sulla base di un elenco di candidature nel quale sono riportate quelle proposte dal consiglio di amministrazione e, in successione, quelle pervenute alla cooperativa nel termine indicato al precedente comma 2 in ordine cronologico. Saranno eletti i candidati che avranno conseguito il maggior numero di preferenze individuali. A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità.

Articolo 26

(Sostituzione degli amministratori)

1. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dai primi tre commi dell'art. 2386 del Codice civile. Nel caso si sia proceduto al voto di lista il Consiglio è tenuto a procedere alla sostituzione dei consiglieri venuti a mancare attingendo in ordine progressivo al primo dei non eletti della lista cui apparteneva il consigliere sostituito; in caso ciò non sia possibile i rimanenti procederanno a sostituirli, con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale provvede a confermarli o a sostituirli. Nel caso di mancanza sopravvenuta o di perdita della qualifica di Presidente del Consiglio di Amministrazione nel caso di sua nomina avvenuta mediante il voto per liste per quozienti, cessa l'intero consiglio applicandosi il quarto comma dell'articolo 2386 del codice civile.
2. Se viene a mancare un consigliere nominato dai soci finanziatori, il suo sostituto è nominato dai soci finanziatori convocati in assemblea speciale ai sensi dell'articolo 17 quinquies ultimo comma.
3. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per il rinnovo dell'intero consiglio.
4. Se vengono meno tutti gli amministratori non per loro scadenza, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio è convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
5. I sostituti nominati ai sensi dei commi primo e secondo scadono nel termine che sarebbe stato dei sostituiti.

Articolo 27

(Presidente)

1. Il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il suo sostituto ai sensi dell'articolo 25, comma terzo:
 - a) promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario della Cooperativa;
 - b) garantisce l'efficacia del dibattito all'interno del consiglio;
 - c) si pone come interlocutore del collegio sindacale e degli eventuali comitati interni al consiglio;
 - d) garantisce l'efficacia dei flussi informativi interni al consiglio e tra gli organi sociali.

Articolo 28

(Convocazione)

1. Il consiglio è convocato dal proprio presidente o dal suo sostituto. Chi convoca il consiglio deve fornire a tutti i consiglieri adeguata informazione sulle materie da trattare indicate nell'avviso di convocazione e decide chi invitare oltre ai consiglieri e ai sindaci effettivi. I partecipanti al consiglio sono tenuti a tenere riservate le notizie conosciute in ragione della loro partecipazione al consiglio.
2. Si deve convocare senza indugio il consiglio, se ne è fatta richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dal collegio sindacale, da almeno tre consiglieri in caso di consiglio composto da cinque o sette consiglieri, ovvero da almeno quattro consiglieri in caso di consiglio composto da nove o undici consiglieri.
3. La convocazione è effettuata mediante avviso da inviare, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, almeno il giorno prima della data fissata per la riunione, al recapito indicato da chi è invitato a partecipare.

Articolo 29
(*Riunioni e deliberazioni*)

1. Il consiglio si riunisce normalmente presso la sede sociale e può essere convocato solo in Italia.
2. Le riunioni del consiglio possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che ogni partecipante possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti e atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente o il suo sostituto.
3. Il consiglio non può deliberare se non è presente almeno la metà dei consiglieri in carica.
4. I partecipanti al consiglio devono dare notizia al consiglio e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.
5. Le deliberazioni del consiglio sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti espressi in modo palese e, in caso di parità, vi è una nuova votazione e il voto di chi presiede il consiglio vale doppio.
6. Delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio deve essere redatto verbale che, trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, deve essere firmato da chi abbia presieduto la riunione e dal relativo segretario. Il direttore generale, se nominato, funge da segretario del consiglio di amministrazione. Gli estratti di questo libro, dichiarati conformi dal presidente del consiglio, fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni consiliari.

Art. 30
(*Competenze del consiglio*)

1. Il consiglio è investito dei più ampi poteri nel gestire l'impresa della Cooperativa, compiendo tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
2. Il consiglio:
 - a) approva la struttura organizzativa della Cooperativa e l'attribuzione dei relativi compiti e responsabilità, assicurando che tale struttura rimanga conforme con i principi di corretta amministrazione e risulti coerente con l'attività svolta;
 - b) istituisce un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa;
 - c) determina, nei limiti di quanto deliberato dall'assemblea ai sensi del precedente art. 20 comma 1 lett. d), i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, avendo sentito il collegio sindacale, se nominato;
 - d) verifica che il sistema dei flussi informativi adottato sia adeguato, completo e tempestivo;
 - e) può approvare tutte le modificazioni statutarie che la normativa vigente consenta di attribuire alla competenza del consiglio di amministrazione;
 - f) può nominare il direttore generale e/o uno o più direttori, definendo con chiarezza e precisione le relative attribuzioni;
 - g) predispone il progetto di bilancio di esercizio e il progetto di bilancio sociale da presentare all'assemblea dei soci e approva, se richiesto, il bilancio consolidato;
 - h) delibera in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, in materia di rimborso delle partecipazioni sociali e in materia di rapporti mutualistici coi soci;
 - i) nomina e revoca i componenti dell'eventuale comitato esecutivo;
 - j) nomina o fa nominare gli esponenti aziendali degli enti controllati dalla Cooperativa;
 - k) istituisce, se del caso, comitati, anche temporanei, con funzioni consultive, istruttorie e/o propositive, i cui membri possono in tutto o in parte non essere consiglieri;

- l) approva, se del caso, i regolamenti aventi a oggetto la propria attività, l'organizzazione aziendale della Cooperativa e, se istituiti, il comitato esecutivo e gli altri comitati consiliari;
m) delibera su ogni altra materia attribuita dalla normativa vigente alla propria competenza.

Articolo 31
(Deleghe gestorie)

1. Il consiglio può delegare propri poteri delegabili al comitato esecutivo, a singoli consiglieri, al direttore generale se nominato.
2. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe deve essere data notizia, con le modalità fissate dal consiglio di amministrazione, al comitato esecutivo eventualmente presente e allo stesso consiglio secondo le rispettive competenze.
3. Il comitato esecutivo deve riferire al consiglio e al collegio sindacale almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo.

Articolo 32
(Rappresentanza della Cooperativa)

1. Il presidente del consiglio o, se assente o impedito, il suo vicepresidente hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in presenza di procedimenti giurisdizionali, amministrativi, arbitrali e di mediazione o conciliazione. Di fronte ai terzi la firma del vicepresidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.
2. Il presidente del consiglio o, se assente o impedito, il suo vicepresidente possono rilasciare procure per il compimento di singoli atti o categorie di atti.
3. Il consiglio, eventualmente con proprio regolamento, può conferire la rappresentanza della Cooperativa, congiuntamente o disgiuntamente, a propri componenti, al direttore generale se nominato, a dipendenti e a collaboratori della Cooperativa, determinando i limiti della delega.
4. Il personale della Cooperativa al quale sia stato conferito il potere di rappresentarla è responsabile dell'osservanza della legge e della normativa della Cooperativa.
5. Chiunque rappresenti la Cooperativa deve essere onorabile e non trovarsi in alcuna causa di incompatibilità, in conformità con la disciplina degli iscritti nell'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali.

Articolo 32bis
(Direttore generale)

1. Il Consiglio di amministrazione può nominare il Direttore generale scegliendolo tra persone di comprovate attitudini ed in possesso di adeguate esperienze professionali; il Direttore generale non può essere socio, cooperatore o finanziatore, della cooperativa.
2. Il consiglio di amministrazione nell'atto di nomina determina la forma contrattuale del rapporto tra Direttore generale e Società, la durata dell'incarico ed il relativo compenso.
3. Il Direttore generale ha la responsabilità gestionale della Società ed esercita i poteri di ordinaria amministrazione previsti nell'atto di nomina.
4. Il Direttore generale assiste, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione, ne assume il ruolo di segretario e ne esegue le deliberazioni.

CAPO III
COLLEGIO SINDACALE



Articolo 33
(Composizione)

1. Il collegio sindacale, ove presente, è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti.
2. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono:
 - a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti o coloro che siano stati condannati ad una pena comportante l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - b) coloro che siano privi dei requisiti legali richiesti anche sulla base delle attività esercitate dalla Cooperativa;
 - c) i coniugi, i conviventi, i parenti e gli affini fino al quarto grado incluso, sia degli amministratori, sia dei dipendenti, vuoi della Cooperativa, vuoi degli enti controllati dalla Cooperativa;
 - d) coloro che, in difformità con la disciplina degli iscritti nell'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, non siano onorabili e/o si trovino in almeno una causa di incompatibilità ivi elencata;
 - e) quelli uscenti che abbiano ricoperto la carica di sindaco effettivo della Cooperativa da tre mandati consecutivi, anche incompleti.
3. Il compenso deliberato dall'assemblea per i sindaci vale per tutta la durata del loro incarico.
4. Se il valore nominale delle azioni di finanziamento è superiore al trentatré per cento del capitale sociale, i soci finanziatori hanno diritto di nominare un sindaco effettivo e un sindaco supplente secondo quanto previsto dall'art. 17 quater penultimo comma. Il valore nominale delle azioni di finanziamento ai fini di cui al presente comma è accertato al momento di convocazione dell'assemblea che determina il numero dei consiglieri di amministrazione da eleggere e risulta fermo per l'intera durata della carica del collegio sindacale da eleggere.

Articolo 34
(Durata dell'incarico e sostituzione dei sindaci)

1. I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
2. I sindaci supplenti subentrano in ordine di età ai sindaci effettivi venuti a mancare, appena ricevano la relativa comunicazione, trasmessa senza indugio dai sindaci effettivi superstiti. Se viene a mancare il sindaco effettivo nominato dai soci finanziatori, subentra il sindaco supplente nominato dagli stessi. I sostituti restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale provvede a confermarli o a sostituirli; nel caso di sostituzione del sindaco effettivo nominato dai soci finanziatori, è convocata la loro assemblea speciale affinché provveda a confermarlo o a sostituirlo.
3. Se viene a mancare il presidente del collegio, la presidenza è assunta dal sindaco effettivo più anziano di età.
4. In caso di impossibile integrazione del collegio deve essere convocata senza indugio l'assemblea ordinaria, affinché provveda a nominare i sindaci mancanti, osservando, tra l'altro, l'articolo 33, comma quarto. I sostituti scadono nel termine che sarebbe stato dei sostituiti.

Articolo 35
(Funzionamento del collegio)

1. Il collegio è convocato mediante avviso da inviare, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, almeno

il giorno prima della data fissata per la riunione, al recapito indicato da ciascun sindaco effettivo. Il presidente del collegio deve fornire agli altri sindaci effettivi adeguata informazione sulle materie da trattare indicate nell'avviso di convocazione.

2. Le riunioni del collegio possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti e atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente del collegio.

3. Il collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei sindaci effettivi e delibera a maggioranza dei presenti.

4. Con il responsabile della revisione legale dei conti della Cooperativa il collegio sindacale si scambia informazioni e dati per l'espletamento dei rispettivi compiti.

5. I sindaci effettivi si avvalgono, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni aziendali di controllo.

6. I sindaci effettivi possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

7. I verbali delle riunioni del collegio sindacale illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse. I verbali e gli atti del collegio sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Articolo 36 (Competenze)

1. Il collegio vigila:

- a) l'osservanza della legge e della normativa della Cooperativa, nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- c) ogni altro atto o fatto previsto dalla legge.

2. Il collegio è investito dei poteri previsti dalla legge, segnala al consiglio di amministrazione le carenze e irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e verifica nel tempo l'efficacia di queste ultime.

3. Nei casi consentiti dalla normativa vigente l'assemblea, quando nomina i sindaci, decide se attribuire la revisione legale dei conti al collegio sindacale.

TITOLO VI RENDICONTAZIONE - UTILI

Articolo 37 (Bilancio d'esercizio)

1. L'esercizio contabile va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

2. Nella relazione sulla gestione il consiglio di amministrazione illustra i criteri seguiti per perseguire lo scopo mutualistico e le ragioni delle determinazioni assunte circa l'ammissione dei nuovi soci.

3. Il collegio sindacale, nella sua relazione accompagnatoria del progetto di bilancio, riferisce sull'attività di vigilanza svolta, sui fatti censurabili eventualmente denunciati e sui criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.



Articolo 38



(Destinazione degli utili)

1. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
 - a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
 - b) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ritorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dal precedente articolo 10;
 - c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.01.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
 - d) a remunerazione del capitale dei soci finanziatori nei limiti di quanto previsto dai rispettivi regolamenti di emissione;
 - e) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.01.1992, n. 59;
 - f) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.
2. La Cooperativa può distribuire dividendi nei limiti fissati dall'articolo 2514 Codice civile.

Articolo 39
(Riserve)

1. Le riserve non possono essere distribuite, salvo quella per acquisto azioni proprie.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 40
(Possibile raccolta di capitale di debito)

1. La Cooperativa può raccogliere risparmio presso i propri soci e i propri dipendenti sulla base di uno o più regolamenti approvati dal consiglio di amministrazione. Questa attività è svolta in modo tale da non potersi qualificare come raccolta di risparmio tra il pubblico.
2. La Cooperativa può decidere di emettere obbligazioni, certificati di investimento, cambiali finanziarie e gli altri strumenti finanziari di debito emessi ai sensi dell'articolo 2526 del Codice civile. La remunerazione di tali strumenti, se offerti ai soci cooperatori, deve osservare il limite di cui all'articolo 2514 del Codice civile.
3. Ogni socio ha lo stesso diritto di opzione in caso di emissione degli strumenti di cui al comma secondo. I soci esercenti il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto degli strumenti rimasti inoperti.
4. Gli strumenti non sottoscritti dai soci possono essere offerti ai non soci.

Articolo 41
(Scioglimento e liquidazione)

1. In caso di scioglimento della Cooperativa si applicano gli articoli 2484 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili e la Cooperativa nomina tre liquidatori.
2. Se il valore nominale delle azioni di finanziamento è superiore al trentatré per cento del capitale sociale, i soci finanziatori hanno diritto di nominare un liquidatore in una assemblea speciale a tal fine convocata. Se viene a mancare il liquidatore nominato dai soci finanziatori, il suo sostituto è nominato dai soci finanziatori in assemblea speciale a tal fine convocata.
3. Una volta terminata la liquidazione del patrimonio sociale, la Cooperativa riconosce a ciascun socio una quota di liquidazione della sua partecipazione nel rispetto dell'articolo 2514 del codice civile e, per il caso dei soci finanziatori, nel rispetto dei rispettivi regolamenti

di emissione

4. Compiuta la liquidazione, i liquidatori redigono il bilancio finale. L'attivo risultante dal bilancio finale è devoluto, dedotto il capitale sociale, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 42

(Mediazione e arbitrato)

1. Tutte le controversie aventi a oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle deliberazioni assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la Cooperativa, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, sono oggetto di un tentativo di mediazione secondo le disposizioni del regolamento del Servizio di conciliazione della Camera di commercio di Brescia. Le parti si impegnano a ricorrere alla predetta mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale relativo alle controversie sopra indicate. Questo comma non si applica alle controversie di cui agli articoli 11, comma quinto e 12, comma quarto.

2. Le controversie arbitrabili non risolte ai sensi del comma primo sono decise da un arbitro unico, nominato dal presidente della Tribunale di Brescia, preferibilmente tra gli esperti di diritto delle cooperative, il quale osserverà, anche relativamente alla determinazione del proprio compenso, il regolamento della Camera Arbitrale di Milano, in quanto compatibile. La sede dell'arbitrato è Brescia.

3. L'arbitro unico deve depositare il lodo definitivo, presso la sede della Cooperativa, entro sei mesi dall'ultimo invio alle parti dell'accettazione della propria nomina.





Io sottoscritto Avv. Giovanni Posio Notaio in Brescia, iscritto al Collegio Notarile di Brescia, certifico che la presente e' copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 2, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese.
Imposta di bollo esente.